



Regione Puglia - Dipartimento Mobilità

Sezione Infrastrutture per la Mobilità | Via Gentile 52, Bari

www.regione.puglia.it

PR PUGLIA 2021-2027

Priorità 4 – Trasporti

RSO3.2 “Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

Azione 4.2 “Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali”

Sub-Azione 4.2.3 “Miglioramento della sicurezza negli aeroporti esistenti, quali definite all’articolo 2, punto 153, del Reg. (UE) 2017/1084”

Allegato B - DISCIPLINARE

Procedura concertativo-negoziale per la selezione di interventi in ambito aeroportuale (DGR n. 1690/2024)

(adottato con A.D. n. del_____)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

REGIONE PUGLIA

E

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ OPERAZIONE



DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

la Regione Puglia, in questo atto rappresentato dal Dirigente *pro tempore* della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, (di seguito anche solo **"Regione"**);

E

la Società _____ in questo atto rappresentato da _____ il quale sottoscrive in qualità di _____ (inserire la qualifica) giusta _____ (inserire il provvedimento di attribuzione dei poteri di firma), di seguito anche solo **"Beneficiario"**;

congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1690 del 29.11.2024 si è proceduto all'assegnazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla selezione degli interventi a valere sull'Azione 4.2 – Sub Azione 4.2.3 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. ____ del _____ della Sezione Infrastrutture per la Mobilità è stata approvata la *"Procedura concertativo-negoziata per la selezione di interventi in ambito aeroportuale (DGR n. 1690/2024) a valere sulla Priorità 4 "Trasporti" – Azione 4.2 "Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali" del PR Puglia 2021-2027;*
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ della Sezione Infrastrutture per la Mobilità è stata ammessa a finanziamento l'operazione di cui alla proposta progettuale candidata dal _____;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____, il Beneficiario ha nominato il RUP nella persona di _____;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto del disciplinare

Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Puglia e il _____, Beneficiario per la realizzazione dell'operazione denominata "*_____*" ammessa a finanziamento a valere sul PR Puglia 2021-2027 Priorità 4 "Trasporti" - Azione 4.2 "Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali" - Sub-Azione 4.2.3 "Miglioramento della sicurezza negli aeroporti esistenti, quali definite all'articolo 2, punto 153, del Reg. (UE) 2017/1084".

Art.2 – Entità del contributo

Il costo complessivo dell'operazione, ammonta a complessivi _____ di cui € _____ in termini di contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità 4, Azione 4.2 - Sub Azione 4.2.3 ed (eventuale) _____ in



termini di risorse aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico di Progetto, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate nello strumento di selezione.

Il contributo concesso a valere sul Programma è invariabile in aumento, fermo restando il rispetto del rapporto percentuale tra contributo pubblico ed eventuali risorse aggiuntive destinate alla realizzazione delle operazioni.

A seguito dell'espletamento della/e procedura/e di appalto da parte del Beneficiario provvede alla trasmissione dei relativi atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato.

Le eventuali economie rinvenienti dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di appalto ritornano nella disponibilità della Regione.

Conseguentemente, ad esito di ogni procedura di appalto, l'ammontare del contributo a disposizione del Beneficiario è rimodulato rimanendo ferme, comunque, le ripartizioni percentuali tra contributo a valere sul Programma ed eventuali risorse aggiuntive così come previste in sede di presentazione della proposta progettuale. Rimane ferma altresì la percentuale indicata nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento relativamente alla voce imprevisti, con conseguenza che la stessa non potrà essere rideterminata in aumento in ragione della disponibilità delle economie rinvenienti dalle procedure di appalto.

Art. 3 – Obblighi del Beneficiario

Con il presente Disciplinare, il *Beneficiario* si obbliga a garantire:

- la comunicazione delle eventuali variazioni relative ai referenti per l'operazione, quali il Dirigente e/o il RUP, entro quindici (15) giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 3), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni sulle eventuali variazioni dei titolari effettivi del Beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 23), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni su tutti i contraenti, sui relativi titolari effettivi quali definiti all'art. 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e sui contratti;
- la trasmissione degli atti di espletamento della/e procedura/e di appalto, unitamente al quadro finanziario rideterminato ed approvato;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee, nazionali e regionali del settore di riferimento dell'operazione ammessa a finanziamento, nonché quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
- l'applicazione e il rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- il rispetto della normativa europea e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;
- la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, nonché l'individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;



- l'applicazione e il rispetto, per quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'applicazione della normativa prevista in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 46 - 47 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, nonché indicazione delle modalità secondo cui è garantito il rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi secondo le linee guida di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 disponibili al seguente indirizzo: <https://pr2127.regione.puglia.it/obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>;
- il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, ove pertinente;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- l'archiviazione e la conservazione secondo i sistemi in uso presso il Beneficiario della documentazione relativa all'operazione, attraverso l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente anche la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, per un periodo di tempo pari a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;
- l'indicazione, sui documenti amministrativo/contabili relativi all'operazione, del Programma europeo, della Priorità e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
- l'implementazione e l'aggiornamento nel sistema di monitoraggio regionale di tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali (ivi inclusi gli indicatori di realizzazione) relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione, secondo la tempistica prevista dal presente Disciplinare, pena l'impossibilità da parte della Regione di erogare le tranches di contributo richiesto;
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l'attuazione dell'operazione, delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate;
- l'implementazione nel sistema regionale di monitoraggio, al termine dell'operazione, della documentazione relativa all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;
- la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;
- gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente Disciplinare.



Art. 4 – Visibilità, trasparenza e comunicazione

Con particolare riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione a carico del Beneficiario, questi si impegna a:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione comprese le finalità ed i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060);
- per le operazioni il costo complessivo (contributo concesso + risorse aggiuntive) dell'operazione sia superiore a 10.000.000,00 €, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo la Commissione Europea e l'Autorità di Gestione responsabile.

Qualora in fase di controllo venga riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato all'Allegato IX, ovvero nel caso venga riscontrato il mancato adempimento degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, **pena la soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione.**

Art. 5 - Cronoprogramma procedurale dell'operazione

Il Beneficiario, in conformità a quanto indicato nella proposta progettuale ammessa a contributo finanziario, si impegna, a rispettare la seguente tempistica per l'attuazione dell'operazione:

- a) conclusione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro _____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- b) avvio della procedura per l'affidamento dell'appalto relativo a _____ (lavori, forniture, servizi), nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro _____ giorni/mesi dalla data di completamento della fase precedente di cui al punto a) o, se la fattispecie di cui al punto a) non sussiste, entro _____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare¹;
- c) assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dell'appalto entro _____ giorni/mesi dal completamento della fase precedente di cui al punto b)²;
- d) avvio dell'esecuzione dell'appalto relativo _____ entro _____ giorni/mesi dalla fase

¹ Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare

² Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare



precedente di cui al punto c)³;

e) completamento dell'operazione entro il _____;

f) operatività dell'intervento entro il _____.

All'espletamento di ognuna delle attività sopra indicate il Beneficiario inserisce i relativi atti nel sistema informativo regionale di monitoraggio.

Nel caso di ritardo delle fasi di attuazione dell'operazione per circostanze oggettive e non imputabili al Beneficiario, lo stesso inoltra alla Regione Puglia formale e motivata richiesta di proroga; la Regione Puglia, valutate le motivazioni, può concedere la proroga richiesta con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma procedurale.

Il mancato rispetto della tempistica di attuazione dell'operazione, anche relativamente ad una singola fase, determina la facoltà per la Regione di revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'operazione (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso del Programma, se antecedente al termine di completamento previsto), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'entrata in funzione e la piena operatività di quanto oggetto di finanziamento.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, la Regione procederà alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 6 - Spese ammissibili

In conformità a quanto definito dal Reg. (UE) 2021/1060, dalla normativa nazionale di riferimento (DPR 10 Marzo 2025, n.66), dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) 2021/1058, nonché dagli strumenti attuativi del PR Puglia 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. e lo strumento di selezione a valere sul quale l'operazione oggetto del presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento;
- effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione ammessa a finanziamento;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e nell'ambito del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

³ Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare



- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'operazione, nonché funzionali alla sua piena operatività;
- indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati e necessari all'esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
- espropri;
- spese di progettazione e relativa verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo e/o collaudo statico (ove previsto);
- incentivi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- imprevisti;
- spese generali.

Per *spese generali*, nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'operazione, da indicare nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:

- spese per attività preliminari;
- spese per gara;
- spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- consulenze, ivi comprese eventuali spese per la redazione di relazioni geologiche;
- supporto al RUP ai sensi dell'art.15 comma 6 del D.lgs. 36/2023.
- spese per attività di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento finanziato.

Le spese per *servizi di ingegneria* (es: progettazione, D.L., sicurezza, collaudi), non concorrono alla definizione del limite massimo percentuale delle spese generali e sono singolarmente ammissibili se l'importo a base d'asta viene determinato in misura non superiore a quanto previsto dal DM del 17/06/2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, richiamato nell'All. I.13 al D. Lgs. 36/2023 *"Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A"*. Tali parametri dovranno essere utilizzati anche nel caso di affidamenti dei servizi d'ingegneria ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023.

Le spese di *esproprio e di acquisizione di terreni*, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, sono ammissibili per un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 64, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1060/2021. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %.

Le spese per *imprevisti* (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura percentuale (massima del 10%) - determinata come per legge ed indicata nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento - e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.



Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria, le spese correnti, tributi e altri oneri fiscali, nonché le spese di gestione in genere.

Le spese valutate non ammissibili, ovvero le spese d'importo eccedente l'ammontare del contributo finanziario rideterminato in favore dell'intervento a seguito di procedura/e di appalto, rimarranno a carico del Beneficiario, non concorrendo, al contempo, all'ammontare delle risorse aggiuntive in capo al Beneficiario in termini di cofinanziamento.

Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto, non restano a disposizione del Beneficiario ma ritornano nella disponibilità della Regione Puglia.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento per le spese ammissibili.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario e rendicontazione delle spese

Il contributo concesso a valere sul PR Puglia 2021-2027 verrà erogato con le seguenti modalità:

a) **erogazione pari al 25% a titolo di anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post procedura di appalto dei lavori**, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Soggetto Beneficiario ed il Soggetto aggiudicatario. Al fine della erogazione dell'anticipazione, il Soggetto beneficiario deve trasmettere attraverso il sistema informativo di monitoraggio regionale:

- la domanda di anticipazione;
- la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
- la documentazione relativa alla consegna definitiva dei lavori e/o all'avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;
- il quadro economico post procedura/e di appalto, rideterminato al netto dei ribassi;
- le informazioni relative ai dati fisici, procedurali ed eventualmente finanziari;
- le informazioni relative al cronoprogramma dell'operazione, ovvero la rimodulazione dello stesso approvata dalla Regione Puglia;
- la documentazione relativa all'impegno contabile assunto per le risorse aggiuntive, laddove ricorra l'ipotesi di cofinanziamento dell'intervento;

a) ***n. 2 (due) erogazioni pari al 25% ed una successiva erogazione pari al 20% del contributo rideterminato*** sul quadro economico dell'intervento post procedura/e di appalto al netto delle economie. Al fine di ottenere le erogazioni intermedie, il Soggetto beneficiario deve inserire nel sistema informativo di monitoraggio regionale:

- la domanda di richiesta di erogazione;
- l'avvenuto concreto inizio dei lavori;
- la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad ogni eventuale ulteriore affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
- la rendicontazione delle spese sostenute (documentazione di spesa e di pagamento) per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste), in aggiunta al 100% delle precedenti erogazioni, e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);



- le informazioni relative ai dati fisici, procedurali e finanziari, ivi incluso il quadro economico rideterminato post gara/e;
- le informazioni relative al cronoprogramma dell'operazione, ovvero la rimodulazione dello stesso approvata dalla Regione Puglia;

b) **erogazione finale del residuo 5%** a seguito di inserimento nel sistema informativo di monitoraggio regionale della seguente documentazione:

- domanda di richiesta di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'operazione finanziata, per un importo pari al 100% dell'importo omologato e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
- provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento;
- documentazione attestante la conclusione dell'operazione (certificato di collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione, certificato di conformità, ecc.);
- documentazione comprovante l'ottemperanza agli obblighi di visibilità del sostegno fornito dai fondi in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
- date definitive dell'operazione ai fini del monitoraggio procedurale;
- valori a conclusione dell'operazione per la valorizzazione degli indicatori di realizzazione.

Anche nel caso in cui a conclusione dell'intervento il Beneficiario sulla base del provvedimento di omologazione della spesa non abbia maturato il diritto all'erogazione dell'ulteriore 5%, ovvero abbia maturato in misura percentuale inferiore, dovrà ottemperare ai su riportati adempimenti e presentare la rendicontazione finale per l'intervento finanziato.

Qualora nei documenti di gara sia previsto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., un incremento al 30% dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, l'erogazione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo può, su richiesta del Beneficiario, essere elevata al 35%. In tal caso le due successive erogazioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo saranno ridotte al 20% e saranno confermate sia la quarta anticipazione del 20% sia l'erogazione finale del residuo 5%.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia e all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Puglia; pertanto, il Beneficiario si impegna ad anticipare, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all'operazione.

Ferme restando le disposizioni di cui alle norme contabili nazionali, per la realizzazione dell'operazione è richiesta la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del presente Disciplinare, nonché individuazione di uno più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii..

Nel rispetto del principio del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre necessariamente al CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le ulteriori informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, l'importo rendicontato, ecc. (ad esempio: CUP _____ CIG _____ PR Puglia 2021-2027 – Priorità 4, Azione 4.2 – Sub-Azione 4.2.3, Titolo progetto "_____"). Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l'importo per il quale gli stessi sono



rendicontati a valere sull'operazione (*Documento contabile rendicontato per l'importo di € _____, __ a valere sul PR Puglia 2021-2027 – Titolo “ _____ ”*).

L'assenza dell'indicazione del CUP nei documenti giustificativi di spesa e/o nei documenti di pagamento può comportare l'inammissibilità a contributo della spesa a cui gli stessi si riferiscono.

Nel caso in cui, invece, non sia stato possibile inserire nei documenti giustificativi di spesa le ulteriori informazioni indicate nel precedente paragrafo, il Beneficiario dovrà allegare, con riferimento ad ogni giustificativo da integrare, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attestino le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale rendicontato.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, qualora si sia provveduto ad erogare quota del contributo, la Regione potrà procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 – Termini di rendicontazione e monitoraggio

Alle scadenze di seguito riportate, il Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio, a:

- inserire/aggiornare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (rif. art. 5 - cronoprogramma procedurale dell'operazione);
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
- rendicontare le spese sostenute;

Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:

- *entro il 10 febbraio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
- *entro il 10 maggio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
- *entro il 10 settembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
- *entro il 10 novembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.

La rendicontazione nel sistema informativo regionale di monitoraggio deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale (*“rendicontazione zero”*). Il tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.

In caso di mancato aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio alle scadenze stabilite nel presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.



Nel caso di inerzia da parte del Beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento della spesa e in assenza della comunicazione relativa alle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso in cui la Regione Puglia, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'art. 7, può presentare la relativa rendicontazione e formulare contestuale domanda di erogazione, senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati nel presente articolo. In tal caso, al termine del periodo di rendicontazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre), il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre nel quale è stata presentata la domanda di erogazione.

Art. 9 – Controlli e verifiche

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'operazione da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare realizzazione dell'operazione.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Come già indicato all'art. 3 del presente Disciplinare, il Beneficiario assume l'impegno di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco da parte delle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca del finanziamento concesso, ovvero al non riconoscimento delle spese ritenute non ammissibili, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 10 Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità

L'operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla natura dell'operazione stessa, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.



Art. 11 - Stabilità dell'operazione

In osservanza di quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, il Beneficiario restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale in proprio favore si verifica quanto segue:

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Art. 12 - Revoca e rinuncia del contributo finanziario

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'operazione finanziata nel sistema di monitoraggio regionale da parte del Beneficiario.

La Regione eserciterà lo stesso potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'operazione.

Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di:

- gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso;
- mancata o ritardata entrata in funzione e/o piena operatività di quanto oggetto di finanziamento;
- variazioni in corso di esecuzione dell'intervento tali da far venir meno/modificare anche uno solo degli elementi che hanno concorso all'attribuzione del punteggio in fase di ammissione dell'intervento.

È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell'operazione finanziata, ovvero del contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, all'indirizzo PEC: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

Art. 13 - Disponibilità dei dati

I dati relativi all'operazione ed al Beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia, ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata ed alle attività relative all'attuazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, tenuto conto dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali già espressa dal Beneficiario nell'istanza di ammissione a finanziamento, presentata ai fini della partecipazione alla procedura di selezione per la realizzazione dell'operazione di cui alle Premesse e che con la sottoscrizione del presente Disciplinare il medesimo Beneficiario intende ivi integralmente richiamare e confermare.



I dati relativi all'attuazione dell'operazione, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo e saranno, altresì, trasmessi telematicamente, attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio, al sistema informativo ARACHNE della Commissione Europea, al solo fine di individuare gli indicatori di rischio di frodi, conflitti di interesse e irregolarità.

Il Beneficiario si impegna a comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 49 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni europee

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Disciplinare e per qualsiasi controversia legata all'attuazione dello stesso, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Bari.

Per il Beneficiario

il Legale rappresentante
firmato digitalmente

Per la Regione Puglia

il Dirigente della Sezione
firmato digitalmente